REGIONE LAZIO

Direzione: AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE

Area: GESTIONE DEGLI ISTITUTI NORMATIVI E CONTRATTUALI DEL RAPPORTO DI LAVORO

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G05857 **del** 12/05/2022 **Proposta n.** 18059 **del** 11/05/2022

Oggetto:

Simona Magni, dipendente regionale. Collocamento in aspettativa non retribuita per motivi personali.

Richiesta di pubblicazione sul BUR: NO

Oggetto: Simona Magni, dipendente regionale. Collocamento in aspettativa non retribuita per motivi personali.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
"AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE"

Su proposta del Dirigente dell'Area "Gestione degli istituti normativi e contrattuali del rapporto di lavoro":

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modificazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1, concernente il "Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 26 ottobre 2021, n. 679 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale "Affari istituzionali e personale" al dott. Luigi Ferdinando Nazzaro;

VISTO l'art. 39 del C.C.N.L. del 21.05.2018, relativo al personale del comparto Funzioni Locali-Triennio 2016-2018, che disciplina l'istituto dell'aspettativa per motivi personali o familiari determinando la durata complessiva dell'aspettativa in dodici mesi in un triennio;

VISTO l'art. 42 del citato C.C.N.L., riguardante il cumulo delle aspettative, le ipotesi di rientro anticipato e la fattispecie della risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti del dipendente che, salvo i casi di comprovato impedimento, non riprende servizio alla scadenza del periodo di aspettativa;

VISTO il parere ARAN RAL492 del 05.06.2011, nel quale si specifica che, nel periodo usufruito di aspettativa non retribuita le ferie dovranno essere ridotte in misura proporzionale alla durata dell'assenza;

VISTA l'istanza, protocollo n. 437383 del 05 maggio 2022, che modifica la domanda prot. n. 368772 del 13 aprile 2022, con la quale la dipendente Simona Magni chiede di usufruire dell'istituto dell'aspettativa non retribuita per motivi personali, dal 16 maggio 2022 al 18 agosto 2022, ai sensi dell'art. 39 del citato C.C.N.L.;

VISTO che la predetta istanza è completa del nulla osta del Direttore da cui la dipendente funzionalmente dipende, da cui si evince che la richiesta risulta essere compatibile con le esigenze organizzative e funzionali dell'ufficio, così come previsto dal 1° comma, dell'art. 39 del C.C.N.L. già menzionato;

VISTA la determinazione di questa Direzione, n. G14516 del 24/11/2021, con la quale è stato trasformato il rapporto di lavoro della dipendente Simona Magni, da tempo pieno a tempo parziale, di tipo verticale su base settimanale, articolato su tre giorni a settimana;

VISTO l'art. 55, comma 9 del citato C.C.N.L., che prevede, in caso di contratto individuale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, il riproporzionamento, in base alle giornate di

lavoro prestate nell'anno, oltre che delle ferie anche delle altre assenze dal servizio previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale;

CONSIDERATO pertanto che occorre rideterminare il periodo di aspettativa spettante alla dipendente che, a norma dell'art. 39 del C.C.N.L. già menzionato, è determinato in dodici mesi nel triennio;

RILEVATO che la richiedente ha fruito nell'ultimo triennio, in costanza di rapporto di lavoro a tempo pieno, dell'aspettativa non retribuita per motivi personali, dall'11/01/21 al 14/09/21, per un totale di otto mesi e sei giorni, con un residuo di tre mesi e ventiquattro giorni;

RILEVATO, altresì, che, per effetto del suddetto principio di riproporzionamento, avendo la dipendente trasformato il rapporto di lavoro in part-time dal 01/01/2022, del predetto periodo residuo la stessa potrà fruire fino ad un massimo di sessantotto giorni, da calcolare soltanto nei periodi in cui la dipendente è tenuta a prestare l'attività lavorativa, conformemente al parere ARAN RAL 1847 del 24.05.2016;

RITENUTO, pertanto, di dover accogliere la richiesta della dipendente Simona Magni e di dover disporre in favore della stessa il collocamento in aspettativa non retribuita, per motivi personali, dal 16 maggio 2022 al 18 agosto 2022, ad esclusione del lunedì e del venerdì, giorni nei quali, per effetto del provvedimento n. G14516/21, la dipendente non è tenuta a prestare l'attività lavorativa, per un totale di sessantotto giorni;

DETERMINA

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse che integralmente si richiamano:

1. di collocare la dipendente, dott.ssa Simona Magni, matricola 13404, in regime di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, in aspettativa non retribuita per motivi personali, dal 16 maggio 2022 al 18 agosto 2022, ad esclusione del lunedì e del venerdì, giorni nei quali, per effetto del provvedimento n. G14516/21, la dipendente non è tenuta a prestare l'attività lavorativa, per un totale di sessantotto giorni.

Il periodo di aspettativa per motivi personali è senza retribuzione, non è utile ai fini della decorrenza dell'anzianità di servizio e riduce proporzionalmente le ferie.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro.

IL DIRETTORE
Luigi Ferdinando Nazzaro